



COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 DEL 30/09/2014

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione regolamento per la disciplina della componente TARI.

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di settembre alle ore 18,00 e segg. nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune a seguito di seduta d'urgenza sono presenti i Sigg.:

NOMINATIVI	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
Mandalà Matteo	Presidente	X	
Capaci Francesca	Consigliere	X	
Cuccia Giancarlo	Consigliere	X	
Bovi Giovanni	Consigliere	X	
Riela Manuela	Consigliere	X	
Sciffò Giorgio	Consigliere		X
Scalia Vittorio	Consigliere	X	
Pillitteri Pasquale	Consigliere	X	
Ferrara Enza	Consigliere	X	
Petrotta Giuseppina	Consigliere	X	
Camarda Antonella	Consigliere	X	
Petta Alberto	Consigliere	X	
Matranga Tommaso	Consigliere		X
Schirò Annafranca	Consigliere	X	
Scalia Giuseppina	Consigliere		X

Presenti: 12 Assenti: 03

Fra gli assenti risultano giustificati ai sensi dell'art. 173 O.R.EE.LL.i Signori: =====

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Prof. Matteo Mandalà

Assiste il Segretario Comunale avv. Salvatore Pignatello

La seduta è pubblica

SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 2014 ORE 17,00

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) . Approvazione regolamento per la disciplina della componente TARI

Illustra la proposta il Responsabile della Direzione Economico Finanziaria, rag. G. Matranga, la quale evidenzia che la superiore proposta di deliberazione completa il Regolamento, già approvato dal Consiglio Comunale, con la parte relativa alla TARI e che non si tratta di una tariffa ma di una tassa di natura tributaria che sostituisce la vecchia TARES e che ha comportato notevoli difficoltà operative.

Riferisce che la proposta contiene riferimenti normativi e che i punti salienti della stessa riguardano l'**art.7** relativo *all'esclusione per produzione dei rifiuti non conferibili al pubblico servizio*. Spiega infatti che per alcune attività ove non è possibile verificare la superficie tassabile del tributo è necessario operare delle riduzioni in percentuale della superficie promiscua e che la tabella contenuta all'interno del Regolamento prevede, per alcune attività la riduzione della superficie del 60% in percentuale, per altre la riduzione del 40% e per altre ancora la riduzione del 20% della superficie promiscua.

Riferisce poi, che la stessa, nel verificare più dettagliatamente questa materia e in riferimento al disposto del comma 649 della Legge 147/2013 che modifica la disciplina di riferimento per le zone ove si producono rifiuti speciali e che specifica che *"non sono assoggettabili alla TARI le superfici ove si formano "in via continuativa e prevalente" rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese, i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*, ha ritenuto opportuno presentare un emendamento d'ufficio che va a modificare la parte relativa al 60% portandolo al 50% per le attività indicate nella tabella.

Riferisce, poi, che per quanto riguarda la superficie degli immobili si è stabilito di fare riferimento, inizialmente, alle superfici calpestabili dei locali e delle aree ma che, successivamente, si dovrà adottare la procedura relativa all'80% delle superfici calpestabili in base a dei criteri applicabili ai sensi del Decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Riferisce che, ai sensi dei commi 645 e 647 della Legge di Stabilità per non creare disparità di trattamento tra i contribuenti, alcuni tassati in base alla superficie calpestabile, altri in base alla superficie catastale, si ritiene che il Comune possa legittimamente passare all'applicazione del criterio catastale solo quando l'intera banca dati comunale si sarà allineata a quella catastale.

Per quanto riguarda l'**art. 10**, *"determinazione della tariffa"*, chiarisce che la stessa è stata determinata sulla base delle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999 n. 158 e che la stessa è determinata sulla base del Piano Finanziario che dovrà ancora essere approvato dal Consiglio Comunale. Precisa che in questo articolo è previsto anche un intervento alternativo ai criteri di cui al comma 2 del succitato DPR in base al quale l'Ente può determinare le tariffe, anche senza tenere conto del numero degli occupanti e che nel Regolamento si è lasciata facoltà al Consiglio Comunale, in sede di approvazione di tariffe, di optare per una delle due alternative.

Per quanto riguarda la raccolta differenziata evidenzia di avere inserito nel regolamento proposto quanto previsto dall'**art. 14** comma 17 del D.L. 201/2011; stante, però, che detto articolo è stato ormai abrogato dal comma 704, chiede che venga cassato. Chiarisce che la raccolta differenziata viene assicurata ai sensi del DPR 158/99.

Per quanto riguarda l'**art. 18** *"tributo giornaliero"* chiarisce che sebbene era prevista la possibilità di aumentare tale tributo fino al 100% il Regolamento proposto ne prevede l'aumento solo del 50%.

In riferimento all'**art. 19** chiarisce che viene confermato il tributo da erogare alla Provincia.

Evidenzia che nel Regolamento, inoltre, è prevista la riduzione del 30% della tassa per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale e per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono

all'estero per più di sei mesi all'anno e la riduzione del 10% della tassa per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio.

In merito **all'art. 24**, "*Cumulo di riduzioni e agevolazioni*", chiarisce che il Regolamento prevede che qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruire di una tra quelle più favorevoli.

In merito **all'art. 26** "*Contenuto e presentazione della dichiarazione ai fini TARI*" chiarisce che le dichiarazioni che già ci sono, sono valide a meno che non ci siano situazioni da variare e che, mentre la dichiarazione dell'occupazione di un immobile, per la TARSU, era prevista entro il 30 gennaio successivo, per la TARI, invece, tale dichiarazione deve essere presentata entro trenta giorni dall'occupazione dei locali.

Per quanto riguarda **l'art. 30** "*Riscossione*" evidenzia che il Regolamento prevede due rate: la prima da versare entro il sedici del mese di aprile, la seconda entro il sedici del mese di ottobre, salvo la facoltà del contribuente di effettuare il pagamento in una unica soluzione entro il sedici del mese di giugno di ciascun anno. Aggiunge che per quest'anno, stante che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n.3/2014 ha già deliberato le date di scadenza per l'anno in corso, fissando il pagamento della prima rata entro il 16 luglio e quello della seconda entro il 16 ottobre, il conguaglio della TARI dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre.

In merito **all'art. 32** "*Rimborsi*" evidenzia che non si procede a rimborsi di somme inferiori a 12 euro per anno di imposta, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti.

Conclude evidenziando che il Regolamento prevede, altresì, **all'art. 34** "*Contenzioso*" in caso di avviso di accertamento per mancato pagamento, la possibilità di rateizzare, su richiesta del contribuente, per importi superiori a Euro 300,00. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima della scadenza dei termini di versamento da soggetti con particolari situazioni di disagio socio economico e sanitario che dovrà essere debitamente documentato.

Il Presidente informa i consiglieri che sono stati presentati tre emendamenti al Regolamento.

Poiché nessuno chiede di intervenire lo stesso procede all'esame e alla votazione degli emendamenti proposti.

1° EMENDAMENTO

L'emendamento, prot. n. 5839 del 29/09/2014 a firma del consigliere Cuccia, munito del parere tecnico contabile favorevole e del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, confermato dal Presidente del Collegio medesimo, presente in aula, propone di inserire un nuovo comma all'art. 20 del Regolamento di cui in oggetto che preveda una riduzione del 50% sulla tassa, per tre anni, alle nuove attività avviate nel Centro storico.

Il consigliere Cuccia relaziona l'emendamento comunicando che lo stesso viene presentato di concerto con tutti gli altri consiglieri della maggioranza per stimolare e incentivare le nuove attività che si avvieranno nel perimetro del centro storico del paese.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il Presidente procede ponendo ai voti l'emendamento.

La votazione eseguita in forma palese per alzata di mano con l'assistenza degli scrutatori all'uopo designati, dà il seguente esito:

Presenti: 12
Favorevoli: 12

Pertanto, l'emendamento viene approvato alla unanimità dei presenti. Lo stesso si allega al presente atto sub. lett. A) per farne parte integrante e sostanziale.

2° EMENDAMENTO

L'emendamento, presentato d'ufficio dal Responsabile della Direzione Economico Finanziaria, munito del parere tecnico contabile favorevole e del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, confermato dal Presidente del Collegio medesimo, presente in aula, prevede la riduzione del 50% anziché del 60% della superficie promiscua.

Il consigliere Capaci chiede che nell'emendamento proposto, nella parte in cui è detto che la superficie imponibile è calcolata "forfettariamente" prima dell'avverbio "forfettariamente" venga inserito il termine "accertato".

Poiché nessuno chiede di intervenire, il Presidente procede ponendo ai voti l'emendamento proposto dal Responsabile della Direzione Economico Finanziaria così come integrato dal consigliere Capaci.

La votazione eseguita in forma palese per alzata di mano con l'assistenza degli scrutatori all'uopo designati, dà il seguente esito:

Presenti: 12
Favorevoli: 12

Pertanto, l'emendamento viene approvato alla unanimità dei presenti. Lo stesso si allega al presente atto sub. lett. B) per farne parte integrante e sostanziale.

3° EMENDAMENTO

L'emendamento, a firma del consigliere Capaci, munito del parere tecnico contabile favorevole e del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, confermato dal Presidente del Collegio medesimo, presente in aula, prevede la modifica degli artt. 14 e 23 del Regolamento di cui in oggetto. L'emendamento viene illustrato dal proponente che evidenzia trattarsi di una nuova disciplina tributaria e di una nuova modalità di calcolo della tassa rispetto agli anni precedenti. Chiarisce che si è fatto di tutto affinché la tassa non si discostasse da quanto pagato dai contribuenti negli anni scorsi e che le proiezioni che i programmatori hanno fornito corrispondono alle aspettative dell'Amministrazione, giacché non si discostano molto da quanto pagato dai contribuenti negli anni passati. Riferisce che si è cercato di favorire le attività produttive perché con le nuove modalità di calcolo i Comuni del circondario, hanno avuto aumenti considerevoli delle tariffe e che la volontà di questa Amministrazione è stata quella di tutelare le attività produttive alla luce del grave periodo di crisi economica e della eccessiva tassazione a cui sono sottoposte. Evidenzia che si è cercato di avere, altresì, riguardo per i nuclei familiari, nel senso che la TARI presuppone il principio comunitario in base al quale chi più inquina più paga, perché è assurdo che un componente, un unico occupante in una abitazione civile, paghi allo stesso modo di una famiglia numerosa. Si è fatto anche attenzione al fatto che le famiglie numerose hanno un reddito commisurato a quello che sono gli effettivi componenti; quindi, politicamente, la volontà dell'Amministrazione Comunale è stata quella di favorire un po' tutte le categorie coprendo integralmente il costo del servizio, come la legge richiede. Conclude dando lettura dell'emendamento proposto evidenziando che lo stesso è articolato in tre parti.

Si dà atto che si allontanano dall'aula i consiglieri Bovi e Camarda e pertanto, il numero dei presenti diminuisce a 10.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il Presidente procede ponendo ai voti l'emendamento proposto dal consigliere Capaci.

La votazione eseguita in forma palese per alzata di mano con l'assistenza degli scrutatori all'uopo designati, dà il seguente esito:

Presenti: 10
Favorevoli: 10

Pertanto, l'emendamento viene approvato alla unanimità dei presenti. Lo stesso si allega al presente atto sub. lett. C) per farne parte integrante e sostanziale.

Si dà atto che rientra in aula il consigliere Camarda e pertanto, il numero dei presenti ascende a 11.

Il consigliere Capaci, seduta stante, propone di inserire all'art. 20 relativo alle "utenze domestiche" un ulteriore comma 7) che preveda per i nuclei familiari con ISEE pari a zero, ossia per le famiglie disagiate che non hanno reddito, una tariffa commisurata al minimo sia per la parte fissa che per la parte variabile.

Il Presidente propone la temporanea sospensione della seduta per dare modo al consigliere Capaci di acquisire i previsti pareri sull'emendamento dalla stessa testè proposto.

La votazione eseguita in forma palese per alzata di mano con l'assistenza degli scrutatori all'uopo designati, dà il seguente esito:

Presenti: 11
Favorevoli: 08
Contrari: 03

Pertanto la seduta viene temporaneamente sospesa.

Alla ripresa dei lavori consiliari il consigliere Capaci informa che, sulla base del confronto avuto con il Responsabile della Direzione Economico Finanziaria, il Segretario ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, non sia possibile quantificare il gettito che verrebbe a mancare se il Consiglio Comunale approvasse la riduzione prevista nell'emendamento di cui sopra, pertanto la stessa ritira l'emendamento e invita la Giunta a muoversi tempestivamente per attivare una misura agevolativa nei confronti delle famiglie che hanno ISEE pari a zero al fine di poter applicare, per questi ultimi, la tariffa minima.

Si dà atto che rientra in aula il consigliere Bovi e pertanto, il numero dei presenti ascende a 12.

Il consigliere Petta chiarisce che fino a quando si ragiona per tutelare gli interessi dei cittadini, la sponda dell'opposizione ci sarà sempre. Si rammarica, poi, del fatto che l'emendamento del consigliere Capaci sia stato ritirato: visto che avrebbe aiutato qualche famiglia in difficoltà e che è in questi casi che l'Amministrazione Comunale deve dare prova delle proprie scelte politiche e assumersi il rischio della responsabilità a cui eventualmente andare incontro. Evidenzia, però, che oggi questa Amministrazione Comunale non si sente in grado di correre questo rischio e che il consigliere Capaci sta ritirando l'emendamento perché l'Amministrazione non si sente in grado di prendere questo impegno. Conclude chiarendo che votare l'emendamento sarebbe un modo per

impegnare l'esecutivo e che tale sicurezza potrebbe essere garantita dall'impegno dell'Assessore al bilancio.

Il Presidente, nella qualità di consigliere, chiarendo che la proposta del consigliere Capaci di emendare il Regolamento accoglieva il consenso di tutti se sullo stesso vi fossero state valutazioni tecniche favorevoli, condivide l'atto di indirizzo con cui la stessa sollecita l'Amministrazione ad attivarsi nei confronti delle famiglie disagiate.

Il consigliere Capaci ribadisce che la Giunta si è impegnata, questa sera ad accogliere le richieste di misure agevolative nei confronti delle famiglie disagiate, ma chiede che questo si concretizzi entro il 30 ottobre p.v.

Il Vice Sindaco comunica che si sta predisponendo un bando pubblico che dovrà valutare la situazione reddituale delle famiglie disagiate e che consentirà all'Amministrazione di inserire nel redigendo bilancio di previsione, che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale, le somme necessarie a garantire la copertura del servizio. Garantisce l'impegno che Amministrazione comunale procederà all'approvazione del Bilancio di previsione prima del 16 dicembre 2014, data di scadenza per il versamento del conguaglio TARI.

Si dà atto che si allontanano dall'aula i consiglieri A. Camarda e G. Bovì e pertanto, il numero dei presenti diminuisce a 10.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il Presidente procede ponendo ai voti la superiore proposta di deliberazione così come emendata.

La votazione eseguita in forma palese per alzata di mano con l'assistenza degli scrutatori all'uopo designati, dà il seguente esito:

Presenti: 10

Favorevoli: 10

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti gli emendamenti proposti;

Visto l'esito delle votazioni sopra riportate;

Visto il vigente O.A.EE.LL.

Visto il vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale

DELIBERA

Alla unanimità dei presenti, di approvare la superiore proposta di deliberazione così come emendata che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Infine il Presidente del Consiglio Comunale, indice ulteriore votazione al fine di attribuire alla presente deliberazione l'immediata esecutività.

Presenti: 10

Favorevoli: 10

Il Consiglio Comunale delibera di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Ultimata la votazione, **il Sindaco** ritiene importante il risultato raggiunto con l'approvazione all'unanimità del regolamento Tari: al di là degli aspetti tecnici che sono stati ampiamente illustrati

dal ragioniere capo, fa una riflessione di natura politica, registrando che si è fatto un buon lavoro, dietro il quale c'è stato un notevole impegno da parte di tutti e che si è tradotto nell'abbassamento del costo del servizio, ma anche in un miglioramento della qualità del medesimo, grazie all'attivazione del servizio di raccolta differenziata, di cui bisogna dar merito all'assessore Matranga. L'altra riflessione è che finalmente il legislatore nazionale, recependo alcune istanze della cittadinanza, accoglie il principio secondo cui paga di più chi fa più rifiuti: tenendo in debito conto il numero dei componenti il nucleo familiare. Relativamente alla tariffazione ne deriva una combinazione virtuosa tra metri quadri e numero di componenti. L'elemento fondamentale è che in questo modo si va incontro alla totale copertura del costo del servizio. Nell'impostazione che si è data rileva che trattasi di un servizio complesso, in quanto ha, da una parte, dei riflessi di natura tributaria sul bilancio, e, dall'altra, di un servizio efficiente, in quanto nella copertura è previsto il pagamento degli stipendi del personale ATO. Ringrazia i consiglieri comunali che si sono spesi attraverso la promozione degli emendamenti che hanno migliorato il testo del regolamento: il tutto a vantaggio della cittadinanza.

L'assessore Matranga si associa a quanto detto dal sindaco in merito al ringraziamento rivolto ai consiglieri comunali. Rivolge un grazie, altresì, al ragioniere capo per quanto svolto anche in considerazione dei tempi così ristretti e ritiene il regolamento, approvato questa sera, un buon compromesso: in quanto prevede una serie di agevolazioni e riduzioni che vanno sì a vantaggio delle categorie più bisognose, ma anche delle attività produttive. Conclude ritenendo che quello raggiunto è un ottimo risultato da parte il Consiglio Comunale tra la proposta dell'amministrazione e quella degli uffici.



Direzione economico finanziaria

Servizio tributi

proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 10 del 23/09/2014

Su avvio di procedimento del Sindaco e dell'Assessore all'Ambiente

**OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC).
Approvazione regolamento per la disciplina della componente TARI.**

PREMESSO che:

- con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, composta da:
 - IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
 - TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
 - TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la deliberazione consiliare n. 19 dell'08/09/2014 con la quale è stato approvato il regolamento IUC componenti IMU-TASI rinviando ad apposito regolamento per la componente TARI in conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità;

CONSIDERATO che con riferimento alla **Tassa Rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla legge n. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata o la conferma della TARSU introdotta a fine 2013 con l'art. 5 del D.L. 102/2013 convertito in legge n.124/2013;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

1. dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;



COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
BASHKIA E HORËS SË ARBËRESHËVET

Provincia di Palermo
Rreth i Palermës

2. in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

VISTO il successivo comma 704 il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;

RAVVISATA la necessità di revocare contestualmente, dalla data di istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC", i previgenti regolamenti IMU e TARSU approvati rispettivamente con deliberazione consiliare n.65 del 29/09/2014 e n.148 del 20/10/1994 come modificato con deliberazione consiliare n. 17 del 24/02/2003;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 30 settembre 2014.

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) di approvare l'allegato **Regolamento IUC** che comprende al suo interno la disciplina della **componente TARI (tassa sui rifiuti)** composto da n. 37 articoli.



COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI



BASHKIA E HORËS SË ARBËRESHËVET

Provincia di Palermo

Rreth i Palermës

- 3) di prendere atto che i previgenti regolamenti IMU e TARSU approvati rispettivamente con deliberazione consiliare n.65 del 29/09/2014 e n.148 del 20/10/1994 come modificato con deliberazione consiliare n. 17 del 24/02/2003 sono stati revocati con deliberazione consiliare n. 19 dell'08/09/2014.
- 4) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014.
- 5) di inviare il presente atto al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del D. Lgs. n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, come previsto dall'art.12 della legge n.44/1991.

Il proponente
Giuseppa Matranga

<p>IL SINDACO Con delega ai tributi Dr. Vito Scalia</p> 	<p>L'Assessore all'Ambiente Dr. Vito Matranga</p> 
---	--



SCHEMA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE(IUC)

COMPONENTE: TASSA SUI RIFIUTI (TARI)



PREMESSA

L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", istituita con legge n. 147 del 27.12.2013, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La "IUC", si compone :

- **IMU** : imposta municipale propria, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
- **TASI** : componente riferita ai servizi indivisibili dei comuni, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.
- **TARI** : tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla TARI.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.



INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Soggetto attivo
Art. 3	Presupposto per l'applicazione del tributo
Art. 4	Soggetti passivi
Art. 5	Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
Art. 6	Esclusione dall'obbligo di conferimento
Art. 7	Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
Art. 8	Superficie degli immobili
Art. 9	Costo di gestione
Art. 10	Determinazione della tariffa
Art. 11	Articolazione della tariffa
Art. 12	Periodi di applicazione del tributo
Art. 13	Tariffa per le utenze domestiche
Art. 14	Occupanti le utenze domestiche
Art. 15	Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 16	Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 17	Scuole statali
Art. 18	Tributo giornaliero
Art. 19	Tributo provinciale
Art. 20	Riduzioni per le utenze domestiche
Art. 21	Riduzioni per il recupero
Art. 22	Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
Art. 23	Ulteriori riduzioni ed esenzioni
Art. 24	Cumulo di riduzioni e agevolazioni
Art. 25	Obbligo di dichiarazione
Art. 26	Contenuto e presentazione della dichiarazione
Art. 27	Poteri del Comune
Art. 28	Accertamento
Art. 29	Sanzioni
Art. 30	Riscossione
Art. 31	Interessi
Art. 32	Rimborsi
Art. 33	Somme di modesto ammontare
Art. 34	Contenzioso
Art. 35	Entrata in vigore e abrogazioni
Art. 36	Clausola di adeguamento
Art. 37	Disposizioni transitorie

Allegati

all. A:	Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
all. B:	Categorie di utenze non domestiche



Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi di gestione dei rifiuti in attuazione della legge 27 dicembre 2013, n.147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art.1 della citata legge di stabilità n.147/2013.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani compreso i rifiuti assimilati, elencati nell'allegato A, è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla normativa regionale vigente, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Art.2. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 3. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.



4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
6. I locali tipo box, autorimesse e cantine sono assoggettati alla TARI ed esiste per il proprietario l'obbligo del pagamento del tributo a prescindere dalla scelta soggettiva del titolare di non utilizzare l'immobile o il mancato arredo e/o utenze.
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 4. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree assoggettabili, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - e) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti



- abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 6. Esclusione dall'obbligo di conferimento

- 1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 5.

Art. 7. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

- 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
- 2. Non sono in particolare, soggette a tributo:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.
 - d) Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani non superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, a non oltre il doppio del coefficiente di produttività specifica K_d (espresso in $Kg/mq*anno$) relativo alla categoria di contribuenza di cui all'allegato B del presente regolamento.
- 3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze



comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Tabella di riduzione delle superfici per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali	
TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' UTENZE NON DOMESTICHE	% di riduzione della superficie promiscua
FALEGNAMERIE	60
AUTOCARROZZERIE	
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	
GOMMISTI	
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	
ELETTRAUTO	40
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	
TIPOGRAFIE - STAMPERIE - VETRERIE	20
LAVANDERIE E TINTORIE	

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 8. Superficie degli immobili

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.



2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, **sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale**, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di mt. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq. per colonnina di erogazione.

Art.9. Costo di gestione

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.

Art. 10. Determinazione della tariffa

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.



5. In alternativa ai criteri di cui al comma 2), l'Ente può determinare le tariffe anche mediante sistemi più semplificati prescindendo dalla suddivisione della tariffa in quota fissa e quota variabile e può anche non tener conto, per l'utenza domestica, del numero degli occupanti ai sensi del comma 652 della legge 147/2013. Tale scelta dovrà essere formalizzata nella deliberazione consigliare di approvazione delle tariffe.

Art. 11. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 14, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, e dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze nelle seguenti misure:
 - a) del 5% se l'incremento percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente è compresa tra il 55% e il 70%;
 - b) del 10% se l'incremento percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente risulta superiore al 70%.

Art. 12. Periodi di applicazione del tributo

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.